

Articolo 1, comma 211
***(Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere
e loro familiari superstiti)***

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Il **comma 211** estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle **vittime del dovere** e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

I **benefici fiscali** che vengono estesi ai suddetti trattamenti pensionistici sono quelli previsti dall'art. 2, co. 5 e 6, della L. n. 407/1998 e dall'art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004, che consistono, rispettivamente:

- nell'esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e le pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;
- nell'esenzione dall'IRPEF della pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

Per **vittime del dovere** si intendono i soggetti di cui alla L. n. 466/1980 (determinate categorie di dipendenti pubblici e di cittadini che abbiano riportato una invalidità permanente) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in determinate circostanze (art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005), le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. n. 302/1990, nonché i familiari superstiti dei predetti soggetti.

La **normativa vigente** riconosce una serie di **benefici economici, fiscali e previdenziali** in favore dei suddetti soggetti, progressivamente ampliati nel corso di successivi interventi normativi. Tra i benefici previdenziali e assistenziali per le vittime del dovere e dei loro familiari vi sono:

- l'attribuzione di due annualità (comprehensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 4, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007);
- l'erogazione di specifici benefici che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il TFR; equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime (L. n. 206/2004);
- l'introduzione di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007).